

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in sede di giudizio di rinvio è tardiva

È tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata solamente in sede di giudizio di rinvio, in quanto va ritenuta definitivamente coperta dal giudicato interno avendo la Suprema Corte ritenuto sussistente la legittimazione passiva della parte, con la conseguenza che tale legittimazione non può in alcun modo essere messa in discussione nel giudizio di riassunzione.

Corte di appello di Milano, sentenza del 2.2.2017, n. 441

...omissis...

La Corte di Cassazione, adita dagli appellanti in riassunzione, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dei ricorrenti.

La legislazione di riferimento è la Direttiva CE 363/75, art. 2, n. 1, lett C), nonché direttiva CE 82/76. La direttiva 362/75 era stata trasposta nell'ordinamento interno con L. n. 217 del 1978, la direttiva 82/76 era stata trasposta nell'ordinamento interno con L. n. 257 del 1991 a seguito della condanna della Corte di Giustizia CE che, con sentenza 7.7.1987, ha condannato la Repubblica italiana per inadempimento alla direttiva.

Con L. n. 257 del 1991 veniva istituita una borsa di studio in favore dei medici specializzandi, corrisposta a partire dall'anno accademico 1991/92. Con sentenza del 22.2.1999 nella causa C-131/97 la Corte di Giustizia CE affermava che detta retribuzione era dovuta anche in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni accademici 1983/84 e 1990/91.

All'interno di questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si collocano le decisioni intervenute nel presente giudizio. Contrariamente a quanto era stato deciso con la sentenza n. 4035/2004 del Tribunale di Milano, e confermato dalla Corte di Appello con la sentenza poi cassata, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il diritto azionato dagli attori non fosse prescritto, trattandosi di diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (*rectius*, come espresso in Cass. 1182/2012, *paracontrattuale*) derivante da inadempimento di obbligazione *ex lege*, relativamente al quale il *dies a quo* dell'*exordium praescriptionis* deve essere collocato alla data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 (vedasi sentenze gemelle 10813,10814,10815, 10816/11, nonché Cass. 1917/12), non potendo discendere dall'inadempimento dell'obbligazione *ex lege* dello stato - consistente nella precisa e puntuale trasposizione della direttiva comunitaria nell'ordinamento interno - conseguenze pregiudizievoli per il soggetto privato che vanta un diritto nei confronti dello Stato stesso.

La Corte di Cassazione, accertata la non prescrizione del diritto azionato, ha poi proceduto ad enunciare il seguente principio di diritto: "La Corte Territoriale, difatti, non ha fatto corretta applicazione degli ormai consolidati principi ripetutamente affermati da questo giudice di legittimità in *subiecta materia*, a mente dei quali la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76 CEE - non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l'identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto- fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento. Ai fini della prova nel relativo giudizio, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in precedenza organizzate costituisce indizio presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie; né, d'altra parte, i medici possono essere gravati dalla prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio, trattandosi di circostanze - eventualmente rilevanti a titolo di "*aliunde perceptum*"- l'onere della cui prova va posto a carico del soggetto inadempiente". Ai predetti principi si atterrà il giudice territoriale in sede di rinvio".

Gli appellanti hanno pertanto agito in giudizio prima dello spirare del termine di prescrizione.

Si rileva che nel presente giudizio in via preliminare l'Avvocatura ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva, deducendo che soggetto passivo legittimato sia la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante l'inidoneità della direttiva ad avere effetti diretti "*orizzontali*".

L'eccezione sollevata dall'Avvocatura non è condivisibile.

L'eccezione è tardiva in quanto sollevata solamente in sede di giudizio di rinvio e pertanto essa è definitivamente coperta dal giudicato interno. Infatti, avendo la Suprema Corte ritenuto sussistente la legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute, tale legittimazione non può in alcun modo essere messa in discussione nel giudizio di riassunzione.

Quanto all'onere probatorio gravante sugli specializzandi, deve ritenersi che lo stesso sia stato assolto, avendo essi provato di avere frequentato la scuola di specializzazione, così come attestato dai diplomi universitari debitamente allegati in giudizio. La frequentazione della scuola da parte degli appellanti nel periodo suindicato lascia presumere - secondo un criterio evidenziato in numerose pronunce della Cassazione (ex multis Cass. n. 1182 del 2012) - che essi l'avrebbero frequentata anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie.

In conseguenza di tale assunto risulta accertato il titolo che legittima gli appellanti a ricevere un somma di denaro quale risarcimento del danno connesso alla mancata percezione della remunerazione durante la frequenza della scuola di specializzazione.

L'avvocatura contesta in sede di rinvio il fatto che, per alcuni specializzandi non sussistita il diritto in quanto hanno iniziato la scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria CEE/82/76 e dunque prima che fosse scaduto il termine per il suo recepimento da parte dello Stato.

Inoltre contesta per altre posizioni qui azionate che possa essere riconosciuto il diritto in quanto la specializzazione dagli stessi frequentata non rientra tra quelle incluse nell'elenco delle direttive comunitarie di cui si lamenta la tardiva trasposizione da parte dello Stato italiano e per le quali sussiste uno specifico obbligo di remunerazione per la loro frequenza. In particolar modo l'Avvocatura dello Stato si riferisce alle specializzazioni di Igiene e medicina preventiva e Scienze dell'alimentazione. Tali specializzazioni, per l'Avvocatura, non sono ritenute di tipologia e durata conforme alle direttive comunitarie.

Entrambe tali contestazioni vengono sollevate solo in sede di rinvio e come tali devono ritenersi tardive.

In ogni caso si rileva che: quanto all'aver iniziato la scuola di specializzazione prima della scadenza del termine per il recepimento, in primo luogo gli specializzandi hanno conseguito il titolo dopo che tale termine era scaduto. In secondo luogo gli obblighi conformativi della norma comunitaria prevedono una applicazione retroattiva stante la loro ratio di rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva; quanto alla circostanza di non avere frequentato scuole di specializzazione previste dalle direttive comunitarie, tale circostanza non è dirimente. Si deve infatti evidenziare come per tutti i medici specializzandi si rinvenga omogeneità dei percorsi formativi universitari, stante l'aver tutti ottenuto un titolo riconosciuto dalle singole università di appartenenza, titolo ottenuto all'esito di un percorso avviato post lauream ed attributivo della specializzazione.

Deve dunque ritenersi sussistente un obbligo di remunerazione estendibile a tutte le specializzazioni e ciò anche conformemente all'ordine costituzionale interno.

Ciò premesso, la quantificazione dell'importo spettante va effettuata equitativamente e il parametro di riferimento (cfr. Cass. n. 1182 del 2012 cit.) deve essere costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 " con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.lgs. del 1991".

L'art. 11 della legge succitata ha stabilito la corresponsione ai medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983 - 1991 di una borsa di studio annua onnicomprensiva di € 6.713,92.

Il pagamento va posto a carico dei Ministeri appellati che risultano legittimati passivamente.

In riforma della sentenza n. 4035 pronunciata dal Tribunale di Milano il 22.03.2004 i Ministeri appellati vanno quindi condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascun attore di € 6.713,94 per ogni anno di corso di specializzazione. Non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito pecuniario non assimilabile a credito di lavoro né gli interessi corrispettivi per ciascuna annualità, espressamente esclusi dalla L. n. 370 del 1999.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per tutti i gradi di giudizio come in dispositivo (con le maggiorazioni relative alla pluralità di parti del giudizio).

pqm

La Corte d'Appello di Milano, xxxxxxxxx dalla domanda giudiziale al saldo. Condanna il Ministero della Salute (già Ministero della Sanità), in persona del Ministro p.t., il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (già Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica), in solido tra loro agli appellanti le spese del giudizio di primo grado che si liquidano nella misura di € 14.000,00 per compensi oltre accessori di legge, oltre rimborso spese forfetarie e rimborso spese vive (CU), le spese del primo giudizio di appello che si liquidano nella misura di 16.000,00 per compensi oltre accessori di legge, oltre rimborso spese forfetarie e rimborso spese vive (CU), le spese del giudizio di cassazione che si liquidano nella misura 8.000,00 per compensi oltre accessori di legge, oltre rimborso spese forfetarie e rimborso spese vive (CU), nonché le spese del presente giudizio di rinvio che si liquidano nella misura 12.000,00 per compensi oltre accessori di legge, oltre rimborso spese forfetarie e rimborso spese vive (CU), con distrazione a favore del difensore antistatario.